

VOLI “COVID-TESTED” VERSO L’ITALIA. INIZIATIVA DI ALITALIA E AEROPORTI DI ROMA

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Dopo una prima fase di sperimentazione su due voli Roma Fiumicino-Milano Linate, e conformemente all’ordinanza¹ del Ministero della Salute del 23 novembre 2020, dall’8 dicembre 2020 al 15 febbraio 2021 chi arriverà in Italia dagli Stati Uniti con un volo c.d. “Covid-Tested” non sarà più sottoposto alla quarantena obbligatoria ove prevista.

Avviata da Alitalia e Aeroporti di Roma, l’iniziativa sperimentale avrà lo scopo di valutare l’efficacia e la funzionalità della nuova modalità di viaggio con l’obiettivo di renderla più disponibile in vista della stagione estiva, rispondendo così all’interesse dimostrato dai passeggeri all’adozione di queste misure soprattutto nei voli di lungo raggio.

Più particolarmente, si considera “Covid-Tested” un volo per il quale l’imbarco ai passeggeri è consentito solo a seguito di un *test* antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco (anche presso l’aeroporto stesso) o della presentazione di un certificato che attesti il risultato negativo di un *test* RT-PCR (*reverse transcription polymerase chain reaction*) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco². In questo modo, i passeggeri che atterrano a Roma Fiumicino dagli aeroporti di Francoforte, Monaco di Baviera, Atlanta e New York (scali *John Fitzgerald Kennedy* e *Newark Liberty*) potranno evitare la quarantena e l’isolamento fiduciario di 14 giorni attualmente previsti dalla normativa

¹ Ordinanza 23 novembre 2020, *Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested*, GU n. 294 del 26.11.2020.

² L’articolo 1 dell’ordinanza, intitolato “Sperimentazione Voli «Covid-tested»”, dispone: “... Sono considerati voli «Covid-tested», ai fini della presente ordinanza, i voli per i quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

In via sperimentale, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested», operativi dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss» Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», con destinazione l’aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, è consentito l’ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti dall’art. 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020...”.

italiana³. I passeggeri provenienti da New York e Atlanta, tuttavia, dovranno sottoporsi ad un *test* RT-PCR o antigenico per mezzo di tampone anche all'arrivo all'aeroporto di Roma⁴.

Anche per i voli "Covid-tested", i passeggeri saranno tenuti ad indossare sempre una mascherina chirurgica protettiva nonché a compilare l'autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da *coronavirus*, rimanendo in ogni caso in vigore le limitazioni connesse alle motivazioni del viaggio⁵. Infine, qualora il passeggero non possa imbarcarsi a causa del risultato positivo del *test*, il vettore provvederà a rimborsare il biglietto o ad emettere, su richiesta del passeggero, un *voucher* di pari importo entro 14 giorni valido per 18 mesi dall'emissione⁶, limitandosi a trattarne i dati personali e sanitari al solo scopo di garantire la corretta operatività dei voli "Covid-tested" e l'emissione del rimborso o del *voucher*⁷.

1 febbraio 2021

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

³ Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 3 novembre 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», GU n. 275 del 04.11.2020.*

⁴ L'articolo 2 dell'ordinanza, intitolato "Obblighi Voli «Covid-tested»", al paragrafo 2 dispone: "... I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», nonché dall'aeroporto di Atlanta «Hartsfield-Jackson» sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci»...".

⁵ Nello specifico, sono ammessi gli ingressi in Italia per ragioni di lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza nonché rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

⁶ L'articolo 2 dell'ordinanza al paragrafo 5 dispone: "... Nel caso di mancato imbarco sul volo «Covid-tested», per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o l'emissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «Covid-tested» e l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari...".

⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *GUUE L 119 del 04.05.2016*.

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com